

303

morti rispetto al numero dei convenuti nel pianoro di Portella della Giustizia (7/3, 33).

Ma le deduzioni del Ragusa sono affrettate ed inesatte: chi sparava era il Giuliano che non conosceva l'impiego dell'arma; d'altra parte, se la levigatezza delle recce su cui poggiava il bipiede poteva ostacolare la precisione del tiro a causa della oscillazione subita dal facile mitragliatore, la minore efficienza della raffica non è davvero riconducibile alla volontà dell'agente di non colpire; senza dire che non ha senso la pretesa di stabilire un rapporto fra la entità della strage e il funzionamento del fucile mitragliatore, quasi che non ci fosse contemporaneamente sparato con altre numerose armi, automatiche o non automatiche, e i proiettili provenienti da esse non avessero attinto il bersaglio.

Delle quattro pallottole reperite - una rinvenuta intrisa di sangue per terra, le altre estratte dai feriti - tre sono cal. 9 e furono lanciate con mitra Beretta, una è di cal. 6,05 e poteva provenire tanto dal fucile mitragliatore, quanto da un moschetto mod. 31; e la disnomina: "arma da fuoco di grande potenza balistica, presumibilmente un'arma lunga da tiro e rigata", usata dai periti in quasi tutte le perizie necroscopiche in atti per indicare l'arma adoperata, non implica affatto, come a taluno dei difensori è sembrato di ravvisare, un conclusivo riferimento al fucile mitragliatore.

Infatti, a parte l'assurdo di voler attribuire l'involontario errore, sul riflesso delle oscillazioni del bipiede dell'arma, proprio al Giuliano, cui di certo non poteva "tremare la mano" di fronte alla tragicità dello

551

occiduo, e che, al contrario, avrebbe potuto eventualmente rettificare l'inclinazione dell'arma - come in effetti fece nel per aggiustare il tiro -, nelle periclitose eseguite sui cadaveri di Antonino Matarrese (G. 107, di Moggi Giovanni (G. 111), di Vicari Francesco (G. 112) e di Clessari Margherita (G. 113) è chiarito che con la espressione suddetta i partiti hanno inteso indifferentemente indicare il fucile o il mitra da guerra, comprendendo naturalmente nel fucile anche il moschetto.

Questi rilievi dimostrano che tutti apparvero sulla folla indirizzando prevalentemente i colpi attorno al podio, cui molte per one, ma non moltissime, si erano avvicinate per ascoltare l'oratore. Alvi furono attinti buona parte dei colpiti; i primi giudici^{no} hanno dato la dimostrazione esatta (v. sent. del 655); ed è essenziale notare che il Giuliano portava un binocolo a tracolla (v. n. 20) e poteva controllare gli effetti del tiro.

La prima raffica risultò inefficace, fu scambiata per un gioioso sparare di mortaretti; Si Liberto Cicacchino e Schirò lietro ne hanno indicato la ragione nel fatto che il tiro fu troppo corto: cadde soltanto gli animali che stavano in posizione più elevata rispetto alle persone, ad una decina di metri da esse; poi il tiro fu aggiustato perchè fosse micidiale e caddero pure le persone.

La causa, dunque, per cui la strage non ebbe fortunatamente proporzioni più vaste non è nella volontà degli agenti e va ricercata altrove; è una causa meramente tecnica, come hanno precisato i partiti balistici, e

532

riposa sul notevole dislivello tra il podio e le postazioni. Le armi a tiro basso, quali quelle impiegate dai banditi, hanno la massima efficacia nel tiro radente, quando cioè arma e bersaglio sono alla stessa quota, mentre la loro efficacia risulta assai scarsa nel tiro ficcante che si ha quando l'arma spara, come avveniva nella specie, da una quota di solito superiore a quella del bersaglio.

Ciò essendo non ha pregio l'aggiunto tratto dal rapporto 10 Maggio 1947 L. 215/51 inviato dall'onorevole Regg. del CC. Alfredo Angrisani al Comando della Regione del CC. di Milano, là dove, rispondendo intorno alle voci raccolte sul evento del delitto, se ivi era: "c'è chi accenna alla preterintenzionalità dell'evento criminoso, da qualunque parte sia partita l'iniziativa del crimine, in un'azione iniziale di semplice disturbo o ammonimento al raduno. Le prime raffiche di fuoco - sparate in aria - confermerebbero l'ipotesi" (V/C, 286), poichè, egli riportava una voce anonima ed incontrollata. Ma quando pure tale ipotesi rispecchiasse l'impressione dell'Angrisani, essa non potrebbe aver credito maggiore in quanto muove dal presupposto errato che le prime raffiche siano state sparate in aria; nessuna raffica fu indirizzata in aria e, quantunque, uccello uccello, ferito alla terza raffica, abbia creduto che anche la seconda non sia andata a segno (V/C, 287), tuttavia è provato, per ammissione concorde di altri testimoni, che solo la prima non attinse bersagli umani.

Non altrimenti deve dirsi della interpretazione che si pretende attribuire alle parole "disgraziati, chi

553

facistu", rivoltò, secondo i testi. Amaro, Girola e Bollocci, da colui che indossava l'impermeabile bianco a quelli dell'ultimo gruppo con cui si accompagnava (erano in quattro e procedevano a due a due), mentre, compiuta la strage, scendevano a valle (v. n. 14, e n. 15).

Il fatto non è dubitabile: i testi suddetti meritano fiducia, l'operamento giudiziale ha confermato la credibilità della loro affermazione, e il benito dell'impermeabile bianco era il Giuliano; ma dove si deduca che con tali parole il Giuliano rimproverasse i suoi compagni, che poi dovevano essere gli elementi più fidati della banda, di non aver obbedito all'ordine di sparare al di sopra della folla e non alludesse invece ad altro fatto, è cosa davvero non facile ad immaginare. Dappoiché sulla veridicità il collegamento della frase alla strage, nemmeno il memoriale del Giuliano, e l'accostamento si risolve in una vera e labile supposizione sorretta solo dalla concomitanza contemporanea.

Nessun valore probatorio può attribuirsi dunque a tale frase. Ciò non perché - come hanno creduto i primi giudici - sia attendibile che solo l'indomani, attraverso la lettura dei giornali il Giuliano e gli altri partecipanti abbiano appreso (secondo essi hanno asserito) che a Portofino della Ginestra si erano avuti morti o feriti e che, in conseguenza, il Giuliano non avrebbe potuto muovere rimprovero di un fatto che non conosceva: soltanto l'entità della strage essi non potevano sapere, ma che, nel fuggi, fuggi generale, tra una scarica e l'altra o ad azione ultimata, della gente era caduta ed era rimasta sul terreno, erano in grado tutti di vo-

394

darlo, più di tutti il Giuliano, al titolo di cui disponeva. Ma essa non si solleva, perché è una frase generica ed equivoca, e perché il Giuliano, l'unico che avrebbe potuto darle una spiegazione e volgerla a favore della propria tesi, non vi ha fatto mai mai menzione né la minima allusione, esplicitamente o implicitamente, con il suo contrastante assunto, il significato che lo si vuole attribuire.

La doglianza degli imputati non è fondata. Chiara fu nel Giuliano e nei suoi compartecipi la volontà e la rappresentazione dell'evento, che si verificò così secondo l'intenzione e non risultò diverso da quello voluto.

Anche sotto il profilo del dolo specifico si concentra pertanto nei fatti di Cortella della sinistra il delitto di strage dai primi giudici ritenuto e i capi di impugnazione, relativi a tale punto, vanno respinti.

II) - Per quanto sopra logicamente discende che privi di consistenza giuridica sono il motivo d'impugnazione di Deglio Francesco (v. n. 11, III) e la conclusione finale dello Sciortino (7/4, 426) con cui entrambi, accusando di aver voluto un reato meno grave del delitto di strage, verificatosi per la trascurata attività di taluno dei concorrenti, hanno chiesto in subordine una diminuzione della pena a norma dell'art. 116 u.p. c.p..

Invero, ove si eccettui la tesi dell'obscuro delitto, escogitata dal capo della banda e tradotta in termini giuridici dai difensori degli imputati, non si è neppure dato a quale reato, in luogo di quello contestato, il Gaglio e lo Sciortino avrebbero prestato adesione, mentre

595

tutto conduce a ritenere che, al pari degli altri, essi abbiano aderito e cooperato alla esecuzione del delitto di strage preordinato e voluto del Giuliano.

Il Gaglio sapeva quale delitto fosse: sin dalla sera del 27 aprile si era adoperato per l'ingaggio di Irotti Domenico e di Tinervia Francesco e certamente anche lui era a conoscenza che il Giuliano - come Giacinto Giuseppe rivelò a Capienza Vincenzo - preparava "una manovra" contro i comunisti "allo scopo di metterli in commo-
sione" (v. n. 22, II), donde la necessità di potenziare la banda aggregandovi per l'occasione altri elementi. E maggior ragione ciò deve dirsi dello Sciortino, dati i suoi rapporti col capo banditeo la parte avuta nella organizzazione dell'impresa criminosa.

Ora, considerando l'unica ipotesi di delitto meno grave prospettata dai difensori: la minaccia mediante sparo di armi, o al più la violenza privata - ipotesi che la Corte respinge - a quanto dianzi si è detto può aggiungersi, per dare maggior risalto alla infondatezza dell'accusato, che né all'adunata di "Cippi", né sul luogo del delitto il Giuliano impartì l'ordine di sparare al di sopra della folla per evitare di colpire le persone; anzi, al contrario, a "Cippi", proprio secondo narrò lo stesso Gaglio - chiacchiati ai presenti di averli convocati per dare una "lezione" ai comunisti, precisando che l'azione che si approntava a compiere a Bertella della Ginestra sarebbe stata la "prima manovra" posta in essere per "combatterli" o per "disturbarli".

Tale fu la cooperazione criminosa da lui richiesta ai convenuti, cui essi prestarono adesione, ed ognuno si rese ben conto, quando pure non ne avesse già avuto

317

consapevolezza - ipotesi che non può farsi per "taglio" "Mavrosino" e per gli effettivi della banda - che l'azione consisteva in una violenta rappresaglia contro una moltitudine di persone per condurvi la morte ed il terrore.

Uno solo dunque fu il reato^{voluto} e comune da tutti i concorrenti, quale sia stata in concreto l'entità dell'apporto di ciascuno: il delitto di strage; e la norma di cui all'art. 116 c.p. non può trovare nella specie applicazione.

III) - Similmente senza fondamento si palese la richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., tanto sotto il profilo della minima importanza della partecipazione, quanto sotto quello di essere stati determinati a cooperare nel reato nelle condizioni stabilite nei n.ri 3° e 4° dell'art. 112 c.p., richiesta formulata dagli appellanti Terranova Antonino, "Cennino" Frank, Pisciotta Francesco, Badalamenti Luzzio, Caglio Francesco nei motivi d'impugnazione e non più ripetuta nelle conclusioni finali; nonché l'analoga istanza proposta, limitatamente alla ipotesi della minima quota di cooperazione, dalla difesa di Sciortino la quale con le conclusioni finali, senza che la questione fosse stata neanche adombrata nei motivi di gravame.

In relazione alla prima ipotesi la Corte osserva che, indipendentemente dall'opera prestata da ciascuno dei suddetti imputati nella preparazione e nella esecuzione dei delitti oggetto del procedimento - opera che è stata di entità e di efficienza rilevanti - l'attenuante di cui si tratta non potrebbe mai trovare applicazione nella fattispecie per il divieto stabilito dal primo

-537-

capoverso dell'art.116 c.p. in relazione all'art.117 n.1 c.p., atteso il numero dei concorrenti nel reato (superiore a quattro), fatto che, destando un legittimo allarme sociale, giustifica nei confronti di tutti i partecipanti un maggior rigore. E non rileva che tale circostanza non sia stata nella specie contestata quale aggravante dei reati, poichè, mentre in fatto essa risulta dalle imputazioni stesse, sotto il profilo giuridico non viene in considerazione per aggravare la pena, bensì per escludere la possibilità di ridurla.

In relazione alle altre ipotesi di attenuazione della pena previste nel secondo capoverso dell'art.111 c. p. la Corte osserva che nè rispetto all'una, nè rispetto all'altra sussistono le condizioni stabilite nei n.ri 3° e 4° dell'art.112 per l'applicazione dell'attenuante.

Non ricorre la prima perchè il rapporto di associazione scaturiva dal vincolo di un'associazione criminosa e l'autorità di cui il Giuliano fece uso per determinare i predetti imputati a concorrere nella strage di Portella della Ginestra e negli altri reati ineriva alla sua qualità di capo dell'associazione stessa, cui le dette persone si erano volontariamente associate, o aspiravano ad associarsi; il che manifestamente esula dalla previsione della norma, la quale presuppone che l'autorità, la direzione, la vigilanza in essa considerata si svolgano nell'ambito di una sfera legittima e che dello esercizio di tali poteri colui che ne è rivestito usi per determinare o per istigare al reato i propri sottoposti. Non ricorre la seconda, perchè nessuno degli imputati stessi, tutti maggiori degli anni 18, prestò la propria adesione in stato di disunità liberà di deter-

539

minuzione per deficienza psichica.

Al contrario essi - come si è visto - parteciparono ai reati liberamente, e per l'interesse che essi li vincolava al sodalizio criminoso ed al suo capo, mossi dal fine cui erano accomunati, oppure per l'aspirazione a farne parte; e manca in tutti e due casi quel minimo di tensione psicologica che è alla base della norma.

Sussiste invece tale attenuante in correlazione al n.4, ultima ipotesi, dell'art.119 c.p., e il relativo motivo di gravame merita accoglimento, a favore di Rosciotta Vincenzo, il quale, estraneo al sodalizio criminoso, accettò l'invito del fratello Francesco unicamente nella suggestione di giovare alla causa della di lui "libertà" (v. n.70).

L'attenta osservazione del soggetto, protratta attraverso il lungo dibattimento di appello, ha consentito alla Corte di cogliere negli atteggiamenti processuali, negli interventi e nel linguaggio stesso di lui le note di una deficienza psichica per povertà di ideazione, scarsità di poteri critici, rusticità mentale, che, senza giungere alle soglie del vizio parziale di mente, giustificano sotto questo aspetto un'attenuazione della pena.

Non è di ostacolo invece all'applicazione di tale circostanza attenuante il fatto che la concessione delle attenuanti generiche sia stata fondata sulla influenza del rapporto familiare, sia perché le ragioni che la giustificano, proprio della previsione legislativa, sono essenzialmente diverse, sia perché, altri motivi stanno a favore delle generiche, quali i buoni precedenti, la giovane età, le condizioni dell'ambiente.

819

In riforma della sentenza impugnata, la Corte stima giusto pertanto riconoscere nei confronti di Risciotta Vincenzo il concorso della sull'otta attenuante e, per l'effetto, tenuto conto del grado della povertà intellettuale del medesimo pr contestata, ritiene opportuno ridurre la pena inflittagli dai primi giudici (anni 15 di reclusione) ad anni quindici di reclusione, cui con agnoscere le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena.

IV) - A base della condanna pronunciata nei confronti di Terranova Antonino fu Vincenzo, Terranova Ruffino, Risciotta Francesco, Di Lorenzo Giuseppe, Guainella Giuseppe, Guainella Antonino, Salvatore Salvatore per concorso morale nella violenza commessa da Salvatore Salvatore, il 21 gennaio 1947, in Martinico, i primi giudici hanno in fatto ritenuto che nella riunione avvenuta il 20 stesso mese, in contrada "Salvedere o Festa di Corra" siano state concertate e decise le singole azioni che, poi, a brevissima distanza di tempo furono compiute contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo; azioni di intimidazione e di danneggiamento, che tuttavia in Martinico, per iniziativa del Pascatempo e dei suoi cooperatori, tramutarono in un fatto di strage. E da questa premessa hanno tratto come prima conseguenza, quella che i partecipanti alla riunione stessa debbono rispondere di tutte le azioni di violenza in tal guisa attuate: di taluna per avervi partecipato materialmente, di altre per correttezza morale, tutte essendo state da essi prevedute o volute

CCO

(v. n. 53, II, 89).

Costavano in contrario gli appellanti che ciò non sia avvenuto coloro che a tal convegno parteciparono - si afferma -, che ebbero attraverso lo parole dello Sciortino la rappresentazione degli obiettivi in programma, non manifestarono la loro volontà in relazione a tutte le azioni da compiere, bensì prestarono generica attenzione ai compiti che a ciascuno sarebbero stati assegnati nel quadro della continuazione della lotta, tanto vero che i gruppi si formarono separatamente due giorni dopo la riunione e separatamente mossero verso i vari paesi.

Il rilievo in un certo senso è esatto. L'unica fonte di prova di quanto avvenne nella riunione cui tta è la confessione del di Lorenzo, il quale vi partecipò e ne riferì i particolari nella dichiarazione resa ai carabinieri (v. n. 57) e confermata sostanzialmente nel suo primo interrogatorio al giudice istruttore. Secondo il di Lorenzo si trattò di una adunata preparatoria: vi intervennero soltanto gli effettivi della banda e inoltre Saffa Antonino che vi fu condotto dal Gandola; lo Sciortino annunciò l'intento di continuare la lotta contro il comunismo, fino a farlo scendere dalla Sicilia, distruggendo le sedi del partito nelle zone d'influenza della banda in modo da indurre gli anticomunisti a fare ugualmente nelle altre provincie; quindi infiammò gli animi alla lotta avvertendo che se il partito comunista avesse preso il sopravvento sarebbero stati tutti rovinati, i monteleprini particolarmente, e ricordò che i comunisti avevano avversato il separatismo siciliano lasciando in loro la bandiera del movimento; infine concluse dicendo

CC1

che ciascuno avrebbe avuto al momento opportuno gli ordini e le armi per agire.

Se fosse possibile fare un'accostamento, il convegno di "Belvedere o Testa di Corca" dovrebbe porci sul medesimo piano della riunione di "Lizao Caraceno", con la differenza che la strage di Tortolla della Sinistra fu organizzata e diretta dallo stesso Giuliano, mentre l'organizzazione dei singoli attentati contro le sedi delle sezioni del partito comunista fu rimessa a coloro che ebbero il compito e la responsabilità di portarli a compimento: Massatempo Salvatore, Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino, Cucinella Giuseppe (ed altri per Monreale e per Cinici) che curarono la formazione dei rispettivi gruppi, gli eventuali collegamenti locali, la provvista delle armi e l'esecuzione dell'azione.

E' assai probabile che, già prima della riunione tenuta dalle Sciortino, tali azioni fossero state decise anche nel tempo, nel luogo e nelle modalità di esecuzione e che coloro che dovevano dirigerle ne avessero avuto l'incarico e le istruzioni poiché, subito dopo lo scioglimento di essa, Terranova Antonino "Caccova", avvicinato nel luogo stesso il Di Lorenzo, gli dette convegno per la sera di domenica 20 giugno, alle ore 21, in contrada "Lizao Gallina".

Tutto ciò chiarisce che alla riunione di "Belvedere o Testa di Corca" i convenuti, lì, e al vincolo associativo, prestarono adesione, per le ragioni già note, al piano della lotta che il Giuliano e lo Sciortino avevano divin角度 di preannunciare contro i comunisti; ma si trattava di un'adesione di massa, implicita nell'attesa degli ordini che dovevano essere impartiti e nella disposizio-

602

ne dell'animo ad accettarli e ad eseguirli.

Infatti, in base alla confessione del Di Lorenzo, non è possibile affermare che nella suddetta riunione siano state concertate e decise le azioni da compiere: La Di Lorenzo espone un generale piano di lotta, consistente nella distruzione delle sedi del partito comunista nella zona d'influenza della Banca, ma non parlò dei singoli attentati progettati per distruggerlo e nessuno seppe da lui dove, come, quando, sarebbero stati concretamente compiuti e quale la prestazione richiesta a ciascuno; onde è palese che nessuno dei presenti, tranne quelli incaricati di organizzare e di dirigere i singoli attentati, potè avere precisa volontà dell'evento se di questo non aveva avuto chiara e precisa rappresentazione.

Ciò avvenne più tardi, verosimilmente la sera stessa, come per il Di Lorenzo, quando i capi dei gruppi rispettivi comunicarono a quelli che dovevano comporli gli ordini del Giuliano e rimasero ^{d'intesa} con loro; fu allora che si delineò in relazione alle singole azioni delittuose, il concorso di ciascuno alla realizzazione dell'evento e che questo venne nella loro rappresentazione e nella loro volontà; di guisa che ognuno partecipò unicamente al delitto che venne chiamato a compiere, restando estraneo alle altre azioni comprese nello stesso piano criminoso.

La posizione dello Sciortino è differente: egli volle e decise unitamente al Giuliano, dalla cui volontà si fece portatore, tutte le azioni che furono condotte a compimento contro le sedi delle sezioni comuniste ed è manifesto il suo concorso morale in quelle cui non prese parte materialmente.

003

Ma, quando pure nella implicita adesione al generico disegno criminale, assumendo dallo Sciertino, potesse scorgersi una manifestazione di volontà diretta alla realizzazione di tutti gli eventi di danneggiamento alle sedi delle sezioni comuniste posti nel programma, così come i primi giudici hanno ritenute, e come possibile considerare tutti gli intervenuti alla riunione di "Salvedere o Testa di Corsa" sullo stesso piano dello Sciertino, agli effetti della correttezza morale nelle azioni cui non hanno materialmente partecipato, la Corte osserva che la pronuncia di condanna per concorso nella strage di Martinico non sarebbe giustamente giustificata neanche sotto il profilo dell'art. 116 c.p., mancando tra il reato voluto dai detti compartecipi morali, tra cui lo Sciertino, e la strage commessa al frattempo un concreto nesso di causalità materiale ed un qualsiasi rapporto psichico che consenta di vedere nell'evento realizzato il logico e prevedibile sviluppo dell'evento da tutti voluto.

I primi giudici hanno ravvisato cotesto nesso nell'elemento comune della violenza: il delitto voluto "doveva essere esplicitazione - è detto nella sentenza - di una azione violenta per il compimento della quale coloro che dovevano compierla, portarono seco armi da guerra, bombe a mano, liquidi infiammabili, mezzi che furono contemporaneamente adoperati contro una stessa sede. E' evidente che coloro, che convennero in contrada Salvadere o Testa di Corsa nella sera del 16-giugno 1947, si allontanarono da l'ontelaghe per raggiungere le sedi del partito comunista nei vari paesi con un'idea di violenza e se questa, ad opera di almeno di essi raggiunse il

CCL

massimo grado compiendo atti che possono in pericolo la pubblica incolumità e causando la morte di alcuno o di alcuni e il ferimento di altri, di questo grado di maggiore violenza devono tutti risponderne, perchè deve essere considerato legato da un nodo di corresponsabilità alla azione che tutti vollero" (v. sent. del. 707).

Senonchè, stabilito, come la sentenza impugnata con acuta indagine ha fatto, che l'attività delittuosa concernuta era diretta soltanto contro le sedi comuniste e consisteva in atti terroristici di danneggiamento alle porte ed alle insegne, cioè alla parte esterna delle sedi stesse, soprattutto per estorsione ed intimidazione, con esclusione di ogni evento di danno alle persone - tanto che coloro che aprirono il fuoco contro la sede del partito comunista di S. Giuseppe Jato, prima di sparare, intimarono ai cittadini che ancora passeggiavano sul corso di allontanarsi onde evitare di colpirli o uno di essi (come si è appreso dal teste Scaparro), avendo lanciato una bomba a mano in direzione della casa di tale Benedetta Micari, fu rimproverato da colui che ne aveva l'autorità con le parole: "ma che cosa hai fatto, non dovevi lanciare lì la bomba" - l'elemento comune della violenza insito nei due reati non è sufficiente ad integrare l'eccezionale forma di concorso prevista dall'art. 110 c.p. tanto oltre, e soprattutto contro, i limiti del solito concorso, quanto è evidente che il concorso in questo caso è voluto da tutti appare quello di strage commessa dal latitante.

Efficientemente ha notato il Procuratore Generale nella sua requisitoria orale, concludendo per l'accoglimento di questo capo del gravame degli imputati, che non basta

605

per dar vita al concorso di cui si tratta un semplice nesso di causalità materiale, ma occorre, pure che in tale processo non s'interponga una diversione eccezionale per cui il reato commesso non appaia staccato e distinto per autonomia causale da quello che gli altri partecipanti hanno voluto.

Ciò è conforme all'insegnamento della Suprema Corte la quale ha ripetutamente deciso che l'art. 137 c.p. configura un caso di peculiare ed eccezionale corrispondenza che si verifica ogni volta che tra il fatto concordemente voluto e l'altro diverso commesso ed opera di uno dei concorrenti interceda un rapporto di causalità materiale con simultaneo rapporto di causalità psichica ridotta e semi-piena; onde essa non ricerca se l'ulteriore fatto delittuoso sia stato occasionato solo da circostanze improvvisamente insorte, oppure sia del tutto oltre e contro i limiti dell'attività delittuosa concordata, si da apparire distinto per propria autonomia causale (Cass. pen. I, 17.10.1951; Giust. len. 1952, col. 34, n. 31).

Tale è appunto il caso di specie in cui il reato commesso a Portofino trova la sua causa esclusivamente nella criminalità sanguinaria del fascismo, il quale andò oltre e contro la volontà del Giuliano e degli altri partecipanti: nella riunione di "Solvelero" o "Monte di Carso" fu annunciato un metodo di lotta completamente diverso da quello attuato a Portofino dalla Sinistra, che così penosa e controproducente impressione aveva causato al punto da indurre lo stesso Giuliano a vergognarsi e a disconoscere l'azione. Inoltre, che dall'attività